



SENT. NR. 98/2025/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI

Presidente e relatore

Massimo PERIN

Presidente aggiunto

Riccardo PATUMI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46514 proposto dal Procuratore regionale nei confronti di OMISSIS, nata il OMISSIS a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS, codice fiscale OMISSIS; rappresentata dall'avv. Brunetti Leonardo, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta.

Udita, alla pubblica udienza del 25 giugno 2025, la relazione del presidente dott. Vittorio Raeli;

Udito, per la Procura regionale, il sostituto procuratore generale dott. Salvatore Antonio Sardella, che ha confermato la domanda di condanna;

Visti gli atti del procedimento istruttorio n. OMISSIS, esitati nell'atto di citazione, completo di relata di notifica, giusto elenco dei documenti depositati nel presente giudizio;

Visto l'atto di citazione, depositato in data 05.02.2025;

SENT. NR. 98/2025/R

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione, depositato in data 05.02.2025 e notificato il 15.02.2025, preceduto da invito a dedurre notificato il 22.10.2024, il Procuratore regionale ha chiamato nel presente giudizio la Sig.ra OMISSIS, come sopra generalizzata per rispondere del complessivo importo di € 129.370,00 (centoventinovemilatrecentosettanta) oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura stabilita dall'art. 33, comma 2, della l. n. 724/1994 o, in alternativa, secondo il saggio legale, secondo quanto esposto dal Procuratore regionale.

L'ANTEFATTO

Nell'ambito della istruttoria di responsabilità amministrativa inerente alla vertenza OMISSIS, esitata nella emissione di atto di citazione introduttivo del giudizio n. 43348 nei confronti di OMISSIS per il danno patrimoniale cagionato all'Azienda Ospedaliero-Universitaria OMISSIS, di cui era alle dipendenze, presentando false attestazioni di inesistenti gravidanze al fine di ingiustificatamente assentarsi dal servizio e di indebitamente conseguire il relativo trattamento economico, sulla scorta di notizie di stampa apparse sul notiziario regionale *on line* ANSA del OMISSIS che evidenziavano ulteriori condotte assenteistiche riferibili alla medesima dipendente, il Procuratore regionale, in data 25.1.2012, richiedeva aggiornate informazioni documentali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS e alla summenzionata Azienda Ospedaliera.

A seguito della predetta richiesta istruttoria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS, con nota trasmessa via fax in data 9.2.2012,

SENT. NR. 98/2025/R

comunicava alla locale Procura regionale di aver esercitato, in data 25.1.2012, l'azione penale nei confronti di OMISSIS, nel procedimento n. OMISSIS R.G.N.R., per truffa aggravata ai danni di enti pubblici e falso ideologico in atto pubblico, avendo attestato gravidanze inesistenti al fine di fruire dei benefici dell'astensione dal lavoro con relativo trattamento economico e di beneficiare delle detrazioni di imposte per i figli a carico per gli anni 2008 e 2009.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria OMISSIS (d'ora in avanti anche Azienda Ospedaliera o Azienda), per sua parte, inoltrava la nota prot. n. OMISSIS, con allegata relazione prot. n. OMISSIS, già trasmessa al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS di OMISSIS, nella quale si evidenziavano anomalie e incongruenze riscontrate nel rapporto di lavoro in atto con OMISSIS, suscettibili di approfondimento investigativo, afferenti, non solo alle contraddittorie dichiarazioni della medesima dipendente sulla nascita e sulla effettiva esistenza di due figli minori, ma anche all'abnorme ricorso, da parte della stessa dipendente, agli istituti giuridici connessi allo stato di malattia al fine di giustificare continuative assenze dal servizio.

Sulla scorta degli atti sin qui richiamati e degli esiti dell'attività di indagine dei Carabinieri del NAS di OMISSIS [comunicazione di reato prot. n. OMISSIS; informative di polizia giudiziaria nn. 1 OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS del OMISSIS; OMISSIS] trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS in data 8.6.2012, il Procuratore regionale, successivamente al deposito del cennato atto di citazione del 5.7.2012, afferente al danno erariale conseguente alla indebita fruizione di congedi di maternità per gravidanze (asserite, ma in realtà) inesistenti, con relativa

SENT. NR. 98/2025/R

indebita percezione del trattamento economico e all'altrettanto indebita

fruizione di benefici fiscali per i figli falsamente dichiarati a carico, con decreto

in data 19.7.2012, disponeva l'apertura di una nuova vertenza, in epigrafe

indicata con il numero OMISSIS, concernente le false attestazioni di malattia.

All'esito del giudizio di responsabilità n. 43348 a carico di OMISSIS,

promosso dal Procuratore regionale con l'atto di citazione in data 5.7.2012, la

Sezione giurisdizionale regionale adita, con sentenza n. OMISSIS, depositata

il 27.3.2013, condannava la convenuta a risarcire il danno erariale cagionato

mediante l'attestazione delle false gravidanze (€ 67.432,79 in favore

dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di OMISSIS, Policlinico OMISSIS; €

1.211,89 in favore del MEF).

Nel predetto giudizio di responsabilità la Procura contabile non formulava

richiesta di risarcimento del danno all'immagine sofferto dall'Azienda

Ospedaliera per effetto delle medesime condotte in contestazione, non

essendosi ancora realizzate le condizioni di legge richieste per la relativa

azione.

Per le condotte di reato oggetto del procedimento penale n. OMISSIS RGNR,

inerenti *la falsa attestazione delle gravidanze inesistenti*, meglio descritte in

prosiegua, il GIP del Tribunale di OMISSIS, con sentenza n. OMISSIS,

depositata il 17.12.2012, affermava la penale responsabilità di OMISSIS,

condannandola alla pena di anni due di reclusione e al pagamento di euro

1.200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al *risarcimento*

dei danni cagionati alla parte civile costituitasi, cioè all'Azienda Ospedaliero-

Universitaria, Policlinico OMISSIS, da liquidarsi in separato giudizio, con

concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 25.000,00

SENT. NR. 98/2025/R

(venticinquemila/00).

Avverso la richiamata sentenza di primo grado, OMISSIS presentava ricorso alla Corte d'Appello di OMISSIS che, con sentenza n. OMISSIS, depositata il OMISSIS, in parziale sua riforma, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata per il delitto di falso ideologico, in quanto estinto per prescrizione; la Corte d'Appello rideterminava la pena per i restanti delitti in anni uno e mesi otto di reclusione e 1.000,00 euro di multa, confermando per il resto la sentenza di primo grado.

La sentenza della Corte d'Appello di OMISSIS veniva confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. OMISSIS.

L'Azienda Ospedaliera sollecitava più volte a OMISSIS il pagamento di quanto spettante a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in esecuzione della sentenza n. OMISSIS della Sezione giurisdizionale regionale Emilia-Romagna della Corte dei conti, e di quanto riconosciute in via di provvisoria, anche a titolo di danno all'immagine, dal giudice penale, senza peraltro conseguire, anche per tale seconda voce di danno, alcunché; gli atti di messa in mora notificati alla OMISSIS, peraltro, valevano a interrompere il decorso del termine di prescrizione anche in relazione al danno all'immagine azionabile dalla Procura contabile per le medesime condotte già considerate causative di danno erariale diretto.

I FATTI DI CAUSA

Con riferimento alla successiva istruttoria di responsabilità aperta dal Procuratore regionale, cioè la OMISSIS, ad essa afferiva specificamente la nota prot. n. OMISSIS con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS comunicava a questa Procura regionale di aver esercitato, in data

SENT. NR. 98/2025/R

21.12.2012, nell'ambito del distinto procedimento penale avente il n.

OMISSIS di RGNR, l'azione penale nei confronti di OMISSIS per le condotte

assenteistiche relative alle false attestazioni di malattia presentate dalla stessa

dipendente all'Azienda di appartenenza, come in prosieguo meglio descritte.

Per i fatti oggetto del predetto procedimento penale n. OMISSIS, con sentenza

n. OMISSIS, pubblicata in data OMISSIS il Tribunale di OMISSIS ha

affermato la penale responsabilità di OMISSIS per i reati in imputazione,

limitatamente a quelli commessi successivamente all'8.9.2008 (ritenendo,

invece, estinti per prescrizione i reati per i fatti commessi sino al 7.9.2008),

condannandola alla pena di anni tre di reclusione e al risarcimento in favore

della costituita parte civile, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Policlinico

OMISSIS, di tutti i danni conseguenti ai reati per i quali interveniva condanna,

da liquidarsi in separato giudizio, assegnando alla parte civile una

provvisoria immediatamente esecutiva di euro 30.000,00 (trentamila/00).

Nei confronti della cennata sentenza del Tribunale di OMISSIS n. OMISSIS

OMISSIS ha interposto appello alla Corte d'Appello di OMISSIS per il quale,

ad oggi, non risulta ancora fissata l'udienza di discussione.

Anche per le condotte di cui sopra nessun danno, patrimoniale come di

immagine, risulta rifiuto dalla OMISSIS, nonostante gli atti di diffida al

pagamento e di messa in mora notificate dall'Azienda danneggiata, idonei,

peraltro, a interrompere il decorso dei termini di prescrizione anche rispetto

alle azioni di responsabilità intestate alla Procura contabile.

Per tutto quanto precede, la Procura regionale ha fatto notificare a OMISSIS

l'informativa prevista dall'art. 67 del codice di giustizia contabile, d'ora in

avanti C.g.c., invitandola a rappresentare deduzioni scritte e documentazioni a

SENT. NR. 98/2025/R

sua discolpa, entro il termine di giorni 45 dalla notifica, avvertendola della facoltà di richiedere, nello stesso termine, l'audizione personale difensiva.

L'informativa in questione concerneva sia i danni cagionati dalla signora OMISSIS all'Azienda Ospedaliera di appartenenza mediante le *false attestazioni di malattia*, cioè mediante le condotte delittuose oggetto di considerazione nel procedimento penale n. OMISSIS RGNR, sia il danno di immagine sofferto dalla medesima Azienda per effetto delle *false attestazioni di maternità*, accertate con sentenza penale passata in giudicato all'esito del più risalente procedimento penale n. OMISSIS RGNR; per tali ultime condotte, infatti, come si è anticipato, la responsabilità per il danno erariale diretto risulta già addossata alla OMISSIS dalla sentenza n. OMISSIS della Sezione giurisdizionale regionale Emilia-Romagna della Corte dei conti, passata in giudicato ed in corso di esecuzione.

A seguito della notifica dell'invito a dedurre, OMISSIS ha trasmesso alla Segreteria dell'ufficio della Procura due lettere a sua firma, reputate non idonee, tuttavia, a superare la preliminare contestazione di responsabilità. La OMISSIS ha depositato, il 4 giugno 2025, documentazione manoscritta presso la segreteria della sezione.

All'odierna udienza è intervenuto l'avv. Brunetti Leonardo, in rappresentanza della convenuta, costituendosi tardivamente mediante comparsa trasmessa a mezzo DAeD in data 20 giugno 2025. Ha, quindi, riassunto le eccezioni sollevate e svolto le sue difese.

Ritenuto in

DIRITTO

1. In via preliminare, non sussistendo i presupposti della contumacia della

SENT. NR. 98/2025/R

convenuta, deve dichiararsi la tardività della costituzione in giudizio, essendo

stata depositata la comparsa 5 giorni prima della presente udienza e, quindi, in

aperta inosservanza dei termini stabiliti dall'articolo 90, comma 1, c.g.c..

Ne consegue, altresì, la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito che

non siano rilevabili d'ufficio.

Le difese svolte in udienza dall'avv. Brunetti sono, inoltre, destituite di

qualsivoglia fondamento, come risulta dalla narrativa in fatto e diritto.

2. Ai fini della ricostruzione della *causa petendi* e del *petitum* della domanda,

sulla base della articolata ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione

del presente giudizio, per ridare ordine alla stessa ai fini di una migliore

comprensione della motivazione della decisione del Collegio giudicante,

occorre esaminare distintamente le pretese azionate dal Procuratore regionale.

2.1. Prendendo l'abbrivio dal procedimento n. OMISSIS R.G.N.R. per truffa

aggravata ai danni di enti pubblici e falso ideologico in atto pubblico, avendo

la odierna convenuta attestato gravidanze inesistenti, così usufruendo dei

benefici economici dell'astensione dal lavoro, di cui sono state esposte le

risultanze processuali, il Procuratore regionale contesta, innanzitutto, il danno

patrimoniale relativo al trattamento economico lordo corrispostole

dall'Azienda Ospedaliera in relazione ai periodi di assenza coperti dalle false

attestazioni di malattia, di cui si è detto, in quanto indebitamente percepito,

quantificandolo in € 69.370,00 (sessantanovemilatrecentosettanta/00).

Gli atti in discorso documentano, in particolare, la fruizione da parte di

OMISSIS, fra il primo congedo per maternità (quello del 2004) e il secondo

congedo (quello del 2008), peraltro non limitati ai periodi di astensione

obbligatoria dal lavoro, trattandosi di gravidanze asseritamente a rischio tali da

SENT. NR. 98/2025/R

legittimare l'astensione anticipata dal lavoro dell'interessata, di lunghissimi periodi di malattia per causa di servizio, comportanti la sua protratta assenza dal lavoro dal 2000 al 2010 con effettiva prestazione dell'attività lavorativa in tale lasso di tempo per soli sei giorni (due giorni nel 2002 e quattro giorni nel 2003).

Più precisamente, dalle indagini dei Carabinieri del NAS e dagli atti del dibattimento penale risulta documentata la presentazione, da parte di OMISSIS, dal 15 giugno 2005 sino al 13 dicembre 2010, al datore di lavoro pubblico, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Policlinico OMISSIS di OMISSIS, di cinquantasei certificati falsamente attestanti uno stato di malattia ottenuti dall'interessata dichiarando falsamente agli inconsapevoli medici di base una malattia asseritamente dovuta all'attività lavorativa svolta, laddove costei già da molto tempo non la svolgeva più, risultando assente dal lavoro pressoché ininterrottamente, anche per effetto delle due asserite maternità a rischio e dei periodi di astensione del lavoro a tale titolo fruiti, dal 2000 sino al 2010, fatta eccezione per soli sei giorni lavorativi (due nel 2002 e quattro nel 2003).

Gli atti rivenienti dalla sede penale documentano anche come, al fine indurre in errore i medici di base in ordine al rilascio dei certificati attestanti la malattia per causa di servizio, OMISSIS intenzionalmente abbia presentato agli stessi taluni certificati di malattia che le erano stati rilasciati nel 1995 da una commissione medica dell'Ospedale Militare di OMISSIS, nei quali si ascrivevano a ragioni di servizio una dermatite da contatto (peraltro, con precisazione di non essere in atto nulla di patologico) e un episodio lipotimico faringodinigo riferibile alla inalazione di sostanze allergizzanti.

SENT. NR. 98/2025/R

Al medesimo fine la OMISSIS esibiva ai medici di base, nel corso delle visite, dermatiti estese sugli arti superiori o sul collo e sul viso o sull'addome, ovvero riferiva di episodi di lipotimia non obiettivamente riscontrabili e in ogni caso privi di effettivo collegamento con l'attività lavorativa presso l'Azienda Ospedaliera, tanto più che tale attività era, nei fatti, già da molto tempo (dal 2000) sospesa con la sola eccezione di sei giorni lavorativi (due nel 2002 e quattro nel 2003): circostanza, quest'ultima, intenzionalmente e maliziosamente taciuta dall'interessata agli stessi medici.

Per effetto di tali artifici e raggiri, la OMISSIS conseguiva il rilascio dagli inconsapevoli medici di base che prestavano servizio presso un ambulatorio associato di OMISSIS, convenzionato con la locale AUSL, al quale costei si rivolgeva, di complessivi cinquantasei certificati attestanti malattia per causa di servizio con riferimento ai periodi dal 15.6.2005 al 31.8.2005; dal 5.9.2005 al 25.11.2005; dal 28.11.2005 al 28.4.2006; dal 2.5.2006 al 30.9.2006; dal 2.10.2006 al 10.12.2006; dal 12.12.2006 al 18.5.2007; dal 21.5.2007 al 27.10.2007; dal 29.10.2007 al 15.11.2007; dal 17.11.2007 al 24.3.2008; dal 18.1.2010 al 6.2.2010; dall'8.2.2010 al 13.12.2010.

2.2. Per quanto precede, a OMISSIS, nel procedimento penale n. OMISSIS RGNR sono stati riferiti i seguenti capi imputazione:

A) reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 640 comma 2 n. 1 C.p., perché, nella sua qualità di dipendente dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di OMISSIS, con incarico di operatore tecnico con funzioni di supporto assistenziale all'interno del Policlinico stesso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, mediante artifici e raggiri consistiti nel presentare al datore di lavoro n. 56 certificati di

SENT. NR. 98/2025/R

malattia - meglio indicati nel capo che segue - ottenuti dichiarando falsamente a medici inconsapevoli una malattia attribuendone le cause all'attività lavorativa svolta (lipotimie e dermatite da contatto collegata all'esposizione alle sostanze allergizzanti presenti nell'ambiente di lavoro) ed esibendo ai medesimi i certificati rilasciati nell'anno 1995 dalla Commissione medico Ospedaliera dell'Ospedale Militare di OMISSIS relativi al riconoscimento da causa di servizio per "dermatite da contatto, in atto nulla di patologico ed episodio lipotimico faringodinigo riferibile ad inalazione e manipolazione di sostanze allergizzanti", laddove invece è stata sempre assente dal lavoro a partire dall'anno 2000 sino all'anno 2010 ad eccezione di n. 6 giorni (2 gg nel 2002 e 4 gg nel 2003), nonché nel richiedere e nell'usufruire dei periodi di ferie indebitamente maturate per l'insistente malattia professionale e durante i periodi di astensione anticipata ed obbligatoria per false gravidanze (fatti questi ultimi oggetto di altro procedimento penale n. OMISSIS RGNR), si procurava un ingiusto vantaggio percependo i relativi trattamenti economici pari ad Euro 52.527,27 con oneri a carico dell'ente di euro 19.097,70 in relazione ai periodi di assenza per malattia e pari ad Euro 6.379,22 con oneri a carico dell'ente di Euro 2.301,59 in relazione alle ferie indebitamente usufruite, con correlativo danno per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di OMISSIS Policlinico OMISSIS. Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di enti pubblici. Commesso in OMISSIS dal 15/06/2005 al 13/12/2010 (truffa finalizzata ad ottenere il trattamento economico relativo ai periodi di assenza per malattia per causa di servizio) e dal 15/06/2005 al mese di agosto 2011 (truffa finalizzata ad ottenere il trattamento economico relativo ai giorni di congedo ordinario indebitamente maturati ed usufruiti e comunque

remunerati all'atto di licenziamento).

B) reato previsto e punito dagli artt. 81, 48, 479 C.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, dichiarando falsamente ai medici dott.ssa M. Luisa Collegati, dott.ssa Anna Maria Montemitro, dott. Franco De Santis, dott. Antonio Luigi Lalli, dott. P. Abate, dott. Mauro Mattarelli, dott.ssa Oana Munteanu, dott.ssa Francesca Santi, dott.ssa Irene Finelli, in servizio presso l'ambulatorio di medicina di gruppo sito in OMISSIS, quali medici di medicina di base in convenzione con l'AUSL di OMISSIS, una malattia attribuendone le cause all'attività lavorativa svolta presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di OMISSIS-Policlinico OMISSIS (lipotimie e dermatite da contatto collegata all'esposizione alle sostanze allergizzanti presenti nell'ambiente di lavoro), esibendo agli stessi i certificati rilasciati nell'anno 1995 dalla Commissione medico Ospedaliero dell'Ospedale Militare di OMISSIS relativi al riconoscimento di causa di servizio per “dermatite da contatto, in atto nulla di patologico ed episodio lipotimico faringodinigo riferibile ad inalazione e manipolazione di sostanze allergizzanti”, mostrando in sede di visita dermatiti estese sugli arti superiori o sul collo e sul viso ovvero sull'addome e riferendo episodi lipotimici non obiettivamente riscontrabili, laddove invece è stata sempre assente dal lavoro a partire dall'anno 2000 sino all'anno 2010 ad eccezione di n. 6 giorni (2 gg nel 2002 e 4 gg nel 2003), induceva in errore i predetti medici i quali rilasciavano n. 56 certificati attestanti malattia per causa di servizio e per i periodi meglio indicati nell'allegato prospetto. Commesso in OMISSIS dal 15/06/2005 al 25/11/2010.

Come si è riferito, il Tribunale di OMISSIS, con sentenza n. OMISSIS,

SENT. NR. 98/2025/R

pubblicata in data OMISSIS, ha affermato la penale responsabilità di OMISSIS per i fatti in imputazione commessi successivamente all'8.9.2008, ritenendo, invece, estinto il reato per prescrizione in relazione a quelli commessi sino al 7.9.2008, condannandola alla pena di anni tre di reclusione, oltre al risarcimento in favore della costituita parte civile, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico OMISSIS, di tutti i danni conseguenti ai reati per i quali interveniva la condanna, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando alla parte civile una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 30.000,00 (trentamila/00).

Come anche anticipato, nei confronti della cennata sentenza del Tribunale di OMISSIS n. OMISSIS ha interposto appello alla Corte d'Appello di OMISSIS per il quale, ad oggi, non risulta ancora fissata l'udienza di discussione.

2.3. Per le condotte in esame, seppur limitatamente al tratto finale delle stesse, cioè a quelle poste in essere successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e, dunque, specificamente, con riferimento alle assenze dal servizio dal 18.1.2010 al 6.2.2010 e dall'8.2.2010 al 13.12.2010, ricorrono, inoltre, ad avviso del Procuratore regionale, i presupposti di legge affinché sia addossata a OMISSIS anche la responsabilità per il danno all'immagine dell'Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 55-*quinquies* (False attestazioni o certificazioni) del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del ridetto decreto legislativo n. 150/2009, entrato in vigore il 15.11.2009.

Il danno all'immagine è stato determinato, in via equitativa, in € 20.000,00 (ventimila/00), comprensivo di rivalutazione monetaria, in considerazione della gravità delle condotte in contestazione, anche per il carattere sistematico

delle stesse, e del *clamor fori*.

3. La OMISSIS è stata, infine, chiamata a risarcire il danno all'immagine dell'Azienda Ospedaliera mediante le condotte accertate a suo carico, con sentenza penale di condanna passata in giudicato, all'esito del procedimento penale n. OMISSIS RGNR, inerente alle false attestazioni di maternità.

Nel predetto procedimento penale a OMISSIS sono state contestate le seguenti condotte di reato:

A) *reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 640 comma 2 n. 1 Cp perché, nella sua qualità di dipendente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di OMISSIS - Policlinico OMISSIS - con incarico di operatore tecnico con funzioni di supporto assistenziale all'interno del Policlinico stesso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri consistiti nel presentare una specifica istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro corredata da certificato medico del 26.06.03 a firma del dott. Uber Pagliani attestante una gravidanza a rischio, circostanza questa non rispondente alla realtà dei fatti, nel presentare poi alla Direzione amministrativa del personale del predetto Policlinico della nascita del figlio OMISSIS in data 11.2.2004 per il quale era stata dichiarata l'attesa ed infine nel presentare in data 14.11.2008 ed in data 04.02.2009 dichiarazioni relative alle detrazioni di imposte per gli anni 2008 e 2009, inducendo in errore la Direzione Provinciale del Lavoro, l'Amministrazione di appartenenza e l'Agenzia delle Entrate di OMISSIS, si procurava un ingiusto vantaggio ottenendo indebitamente dapprima il beneficio dell'astensione anticipata dal lavoro per complicanze nella gestazione, poi quella obbligatoria per maternità, percependo il relativo trattamento economico pari ad euro 7.406,72*

SENT. NR. 98/2025/R

con oneri a carico dell'ente pari ad euro 2.695,46, infine fruendo dei benefici della detrazione d'imposta per i figli a carico per gli anni di imposta 2008 e 2009 pari ad euro 792,31 per l'anno 2008 ed euro 1.077,62 per l'anno 2009, con correlativo danno per i suddetti enti.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di enti pubblici.

Commesso in OMISSIS dal 26.06.2003 al 10.12.2003 (truffa finalizzata ad ottenere il trattamento economico del beneficio dell'astensione anticipata, fatto per il quale è stata richiesta archiviazione per prescrizione del reato in separato procedimento), dall'11.12.2003 al 18.05.2004 (truffa finalizzata ad ottenere il trattamento economico del beneficio dell'astensione obbligatoria, fatto per il quale è stata richiesta l'archiviazione per prescrizione del reato in separato procedimento) e negli anni 2008 e 2009 (truffa finalizzata ad ottenere il beneficio della detrazione di imposta per il figlio a carico).

B) reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 640 comma 2 n. 1 Cp perché, nella sua qualità di dipendente dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria di OMISSIS - Policlinico OMISSIS - con incarico di operatore tecnico con funzioni di supporto assistenziale all'interno del Policlinico stesso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri consistiti nel presentare una specifica istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro corredata da certificato medico del 25.03.08 a firma della dott.ssa Marinella Lenzi attestante una falsa gravidanza a rischio alla 10^a settimana di amenorrea (come desumibile dal diario clinico del Consultorio familiare poliambulatorio OMISSIS nel quale è segnalato un aborto spontaneo il 22.12.2007, dal certificato di gravidanza alla 7^a settimana di amenorrea rilasciato dal dott. Uber Pagliani nel quale è indicata la data delle ultime

SENT. NR. 98/2025/R

mestruazioni in quella del 16.01.2008 e dal referto di pronto soccorso ostetrico-ginecologico dell'ospedale OMISSIS emesso in data 16.06.2008 nel quale è diagnosticato "aborto completo in gravida alla settima settimana di amenorrea" di cui peraltro non è stata mai data comunicazione agli enti preposti), nel presentare poi una falsa attestazione alla Direzione amministrativa del personale del predetto Policlinico della nascita della figlia OMISSIS in data 22.10.2008 per la quale è stata dichiarata l'attesa ed infine nel presentare in data 14.11.2008 ed in data 04.02.2009 dichiarazioni relative alle detrazioni di imposte per gli anni 2008 e 2009 inducendo in errore la Direzione Provinciale del Lavoro, l'Amministrazione di appartenenza e l'Agenzia delle Entrate di OMISSIS, si procurava un ingiusto vantaggio ottenendo indebitamente dapprima il beneficio dell'astensione anticipata dal lavoro per complicità nella gestazione, poi quella obbligatoria per maternità ed il diritto al congedo parentale, percependo il relativo trattamento economico pari a 16.874,13 con oneri a carico dell'ente pari ad euro 6.140,83, infine fruendo dei benefici della detrazione d'imposta per il figlio a carico per gli anni di imposta 2008 e 2009 pari a euro 742,31 per l'anno 2008 e a euro 1.077,62 per l'anno 2009, con correlativo danno per i suddetti enti.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di un ente pubblico.

Commesso in OMISSIS dal 25.03.2008 al 21.08.2008 (truffa finalizzata ad ottenere il trattamento economico del beneficio dell'astensione anticipata), dal 22.08.2008 al 22.01.2009 (truffa finalizzata ad ottenere il trattamento economico del beneficio dell'astensione anticipata), dal 23.01.2009 al 21.2.2009 (truffa finalizzata ad ottenere il trattamento economico dovuto per congedo parentale) e dal 22.02.2008 a tutto l'anno 2009 (truffa finalizzata ad

SENT. NR. 98/2025/R

ottenere il beneficio della detrazione d'imposta per il figlio a carico).

C) reato previsto e punito dall'art. 81 cpv. e 483 Cp in relazione all'art.

76 D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 perché, al fine di eseguire il reato di cui ai capi che precedono, presentava alla Direzione per l'amministrazione del personale dell'Azienda Ospedaliera di OMISSIS false dichiarazioni sostitutive di certificazioni al fine di comprovare le presunte nascite in data 11.02.2004 del figlio OMISSIS e in data 22.10.2008 della figlia OMISSIS di fatto mai avvenute.

Compresso in OMISSIS in data 1° aprile 2004 (fatto per il quale è stata richiesta l'archiviazione per prescrizione del reato in separato procedimento) e 4 febbraio 2009.

D) reato di cui agli artt: 81 cpv. 483 Cp., in relazione all'art. 76 del D.P.R.

28 dicembre 2000 n. 445, perché, al fine di eseguire i reati di cui ai capi A) e B) della rubrica, in qualità di soggetto passivo dell'imposta, presentava alla Direzione per l'Amministrazione del personale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria false dichiarazioni al fine di fruire delle detrazioni di imposta per gli anni 2008 e 2009 spettanti per i figli OMISSIS e OMISSIS, dichiarati entrambi a carico per il 50.%, in realtà inesistenti.

Commessi in OMISSIS il 14.11. 2008 e il 4.02.2009.

E) reato p. e p. dagli art. 48 e 480 Cp. perché dichiarando falsamente al

dr Pagliani Uber in servizio presso l'AUSL di OMISSIS, Dipartimento Cure Primarie, Unità Operativa Consultori Familiari, Consultorio di via OMISSIS, la condizione di amenorrea con ultima mestruazione il 16.1.2008 e l'esito positivo di un test rapido di gravidanza effettuato con un dispositivo medico acquistato in farmacia e poi buttato, nonché promettendogli che il giorno dopo

SENT. NR. 98/2025/R

si sarebbe recata in farmacia per eseguire l'esame delle urine fornendogli subito i relativi esiti, induceva in errore il predetto medico, il quale rilasciava un certificato attestante lo stato di gravidanza in realtà inesistente.

In OMISSIS il 4.3.2008.

Come si è detto, all'esito del giudizio di primo grado, con sentenza n. OMISSIS, depositata in data OMISSIS, il GIP del Tribunale di OMISSIS ha affermato la penale responsabilità di OMISSIS in ordine ai reati ascritti nei capi di imputazione sopra trascritti, condannandola alla pena di anni due di reclusione e di € 1.200,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico OMISSIS, da liquidarsi in separato giudizio, concedendo una provvisoria immediatamente esecutiva di € 25.000,00.

La Corte d'Appello di OMISSIS, con sentenza n. OMISSIS, depositata in data OMISSIS, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputata per il delitto di falso ideologico, in quanto estinto per prescrizione, e rideterminando la pena inflitta per i restanti delitti in anni uno e mesi otto di reclusione e € 1.000,00 di multa, confermando per il resto la sentenza di primo grado.

La sentenza, infine, è stata confermata dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. OMISSIS, ha rigettato il ricorso dell'imputata, con susseguente formazione del giudicato penale in pari data.

Il danno all'immagine in questione è stato quantificato dal Procuratore regionale in € 40.000,00 (quarantamila/00), comprensivo di rivalutazione monetaria, in considerazione della gravità delle condotte, del loro protrarsi nel tempo e dell'ampia risonanza mediatica delle stesse (*clamor fori*).

SENT. NR. 98/2025/R

4. La domanda è fondata, secondo quanto in appresso detto, avendo trovato conferma quanto affermato in citazione dal Procuratore regionale.

5. Gli esiti dell'indagine dei Carabinieri del NAS di OMISSIS, compendiati nelle informative di polizia giudiziaria richiamate nella precedente parte *in fatto*, unitamente all'analitica sentenza n. OMISSIS, con la quale, nel procedimento penale RGNR n. OMISSIS, il Tribunale di OMISSIS ha affermato la penale responsabilità di OMISSIS in relazione a plurimi episodi di falsa attestazione di malattia, evidenziano incontrovertibilmente, a carico della stessa, condotte causative di danno all'erario, ulteriori e distinte rispetto a quelle afferenti alle false attestazioni di maternità, già considerate in sede penale, nel procedimento RGNR n. OMISSIS e, in sede giuscontabile, nel giudizio di responsabilità G.43348 definito con sentenza di condanna della Sezione giurisdizionale regionale E.R. n. OMISSIS, in corso di esecuzione; nella ridetta sede, alla signora OMISSIS sono stati positivamente contestati dall'attore pubblico anche gli importi corrispondenti alle ferie retribuite godute dalla dipendente durante i periodi di indebita fruizione dei congedi per maternità.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa non è dubbio, quindi, che l'intenzionale presentazione da parte di OMISSIS, all'Azienda di appartenenza, di certificati falsamente attestanti patologie inesistenti o, comunque, non idonee a comprometterne la capacità lavorativa, al fine evidente di sottrarsi all'esecuzione della prestazione lavorativa contrattualmente dovuta e di indebitamente percepire il trattamento economico previsto, integri con ogni evidenza gli estremi della condotta illecita dolosa e causativa di danno erariale pari all'importo del predetto trattamento.

SENT. NR. 98/2025/R

Mediante la presentazione delle predette certificazioni di malattia al datore di lavoro pubblico cui la OMISSIS era legata da rapporto di servizio, vale a dire all'Azienda Ospedaliera di appartenenza, la predetta dipendente ne ha intenzionalmente e causalmente determinato l'errore, portandola a riconoscerle mensilmente l'intero trattamento economico previsto per il personale dipendente assente dal servizio per malattia.

Per le condotte in discorso, il danno erariale da risarcire dalla convenuta non può che essere determinato in misura corrispondente al trattamento economico lordo corrispostole dall'Azienda Ospedaliera in relazione ai periodi di assenza dal servizio coperti dalle inidonee certificazioni di cui si è detto, dalla OMISSIS indebitamente percepito, pari complessivamente a € 69.370,00 (sessantanovemilatrecentosettanta/00) - oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli pagamenti.

6. Le altre due poste di danno concernono il danno all'immagine della Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico OMISSIS.

Il danno all'immagine della P.A. è una delle figure di più ricorrente applicazione della prassi giudiziaria e, forse, il più importante dei danni non patrimoniali.

Nel lontano 1976 il Tribunale di Roma (17 dicembre 1976) affermava che non sarebbe concepibile un risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle persone giuridiche, in quanto incapaci di provare sentimenti ed emozioni.

Il riconoscimento in capo alle persone giuridiche – e in particolare alla P.A. – del risarcimento di un danno di natura diversa dal danno patrimoniale passa attraverso l'evoluzione della nozione di “danno morale”.

Il problema di fondo della configurabilità del danno c.d. morale nei confronti

SENT. NR. 98/2025/R

delle persone giuridiche è stato da tempo affrontato ed affermativamente risolto, tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza, sulla base di una più ampia e moderna concezione di danno, attenta più ai profili di non patrimonialità del danno che al dolore o alla sofferenza (di cui con tutta evidenza la persona giuridica è incapace) del soggetto che lo subisce.

Una più aperta nozione di danno non patrimoniale ha portato, invero, ad assegnare alla dimensione “non patrimoniale” una rilevanza che trascende i tradizionali valori dell’onore e della sofferenza della persona, per finire con l’identificarlo con qualunque pregiudizio insuscettibile di valutazione sotto il profilo patrimoniale.

Se per danno non patrimoniale si intende, infatti, il solo danno morale, e cioè l’insieme delle sofferenze d’animo provocate dal fatto illecito, allora risulta difficile ammettere che una persona giuridica possa avvertire dolore e chiedere il risarcimento del danno per ciò che prova. Il dolore fisico e quello morale si addicono alle persone fisiche e, per quanto il diritto si serva di finzioni, non si può dire che un ente o una associazione, oppure lo Stato, siano capaci di sentimenti.

Posto che il danno non patrimoniale che si attribuisce alla persona giuridica non consiste nelle sofferenze d’animo causate dall’illecito, si tratta allora di stabilire a quale tipo di pregiudizio si fa riferimento quando si ammette il risarcimento del danno non patrimoniale di una persona giuridica.

In relazione alla configurabilità di un danno non patrimoniale in capo alle persone giuridiche, la giurisprudenza di legittimità si è così espressa:

“La persona giuridica, se non può per sua natura subire dolori o turbamenti, è portatrice dei diritti della personalità compatibili con l'assenza di fisicità, e

SENT. NR. 98/2025/R

quindi del diritto all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine e alla reputazione; pertanto, è configurabile in capo alla stessa un danno non patrimoniale per l'irragionevole durata del processo, indennizzabile ai sensi della l. 24 marzo 2001 n. 89, sempre che il tema del dibattito coinvolga, direttamente o indirettamente, gli indicati diritti, pregiudicandoli per effetto del perdurare dello stato di incertezza determinato dalla pendenza della lite".
(ex multis: Cass. civ., sez. I, 29.10.2002, n. 15233).

Spesso si sostiene una visione del danno come "danno-evento", limitandosi a constatare che c'è stata la violazione di un diritto della personalità dell'ente, come il diritto all'immagine, al nome, alla reputazione, al credito commerciale, ecc.: lesioni da cui deriva un danno non patrimoniale.

Per supportare questo ragionamento si sostiene anche che dovrebbe valere per gli enti lo stesso ragionamento fatto per il danno alla salute.

Secondo, però, l'orientamento maggioritario il danno si configura come "danno-conseguenza":

"Anche per le persone giuridiche, il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, è conseguenza normale, ancorché automatica e non necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri; sicché, pur dovendosi escludere la configurabilità di un danno non patrimoniale "*in re ipsa*" – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione – una volta accertata l'entità della violazione relativa alla ragionevole durata del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non sussistano, nel caso

SENT. NR. 98/2025/R

concreto, circostanze particolari, le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dalla ricorrente”.

(Cass. Civ., sez. I, 2.7.2008, n. 18153)

e con riferimento al danno all’immagine:

“ Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l’immagine della persona giuridica o dell’ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito – come danno c.d. conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori di categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all’ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto “ (Cass. Civ., sez. III, 4.6.2007, n. 12929).

Tale lesione, appare opportuno ribadirlo, non si concretizza in un danno morale soggettivo, atteso che per una persona diversa da quella fisica non è ontologicamente configurabile un coinvolgimento in termini di sofferenze o patemi d’animo, né si riverbera sul mero aspetto economico del danno al patrimonio della società, ma in un danno non patrimoniale diverso da quello morale soggettivo, secondo l’interpretazione di quest’ultimo che risale alle

SENT. NR. 98/2025/R

decisioni “gemelle” del 2003, idonea a ricomprendervi tutto ciò che rappresenta un danno alla sfera giuridica dell’individuo.

Ciò perché nella ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale in tema di danno non patrimoniale si è rilevato come spesso la dottrina e la giurisprudenza abbiano finito per sovrapporre le due nozioni, considerandole sinonimi e, conseguentemente, ritenendole entrambi riferibili anche alle persone giuridiche.

Con riferimento alle persone giuridiche si è detto, inoltre, che potrebbe essere più appropriato parlare non di “immagine”, ma di “identità personale” dell’ente stesso, che è termine idoneo a ricomprendere tutte le manifestazioni della personalità dell’ente.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, dopo aver puntualizzato l’attuale stato dell’evoluzione della giurisprudenza sulla differenza tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, richiama, condividendole, le conclusioni delle note sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003, che le consentono di sostenere che la fattispecie de quo vada inquadrata non nell’ambito dell’art. 2043 c.c., ma nell’area del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto inviolabile della persona, risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., in relazione all’art. 2 Cost..

Inoltre, secondo il Collegio, il danno deve identificarsi “sempre in un danno-conseguenza, cioè in accadimento ricollegatesi alla lesione della situazione protetta sulla base di un nesso di causalità” e tale da risolversi in una minore efficacia dell’azione dell’ente, sebbene l’impostazione consequenzialista sia mitigata dalla affermazione secondo cui il danno deve presumersi di norma esistente secondo l’*id quod plerumque accidit*.

SENT. NR. 98/2025/R

Vale a dire che la Suprema Corte ha voluto ancora una volta rifiutare la logica della identificazione del danno nella stessa lesione del diritto facente capo all'ente collettivo e dunque ha voluto respingere l'individuazione di tale danno nel " danno- evento" (rappresentato dal fatto in sé della stessa lesione), condividendo invece l'idea che anche in questo caso il danno si debba identificare in un "danno-conseguenza", e cioè in un accadimento (minore efficacia dell'azione dell'ente) collegato alla lesione della situazione protetta, sulla base di un nesso di causalità.

È ben noto come la teoria del "danno-evento", spostando il baricentro della tutela risarcitoria dal contenuto del danno alla ingiustizia della lesione, abbia consentito, almeno a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 26.7.1979, di assicurare detta tutela ad alcuni beni-valore dotati di una così grande rilevanza, da determinare, per il solo fatto della loro lesione, un danno risarcibile.

Ciò posto, l'applicabilità alla persona giuridica-Stato del principio di risarcibilità del danno non patrimoniale sofferto in virtù di lesioni inferte al suo prestigio è stata affermata dalla giurisprudenza anzitutto nell'ambito della giurisdizione per risarcimento danni, del tutto indipendente, come è noto, da quella contabile.

Nella sentenza (10 luglio 1991 n. 7642) della Corte di cassazione, che ha fatto, in un certo senso, da "apripista" si legge:

"Anche se tutta una serie di fattispecie generatrici di pregiudizi non patrimoniali, quali quelle lesive della vita, della libertà personale, dell'integrità fisica restano in concreto per sempre irrimediabili alle persone giuridiche, potendo trovare solo nelle persone fisiche il loro riferimento è innegabile che,

SENT. NR. 98/2025/R

ove anche gli enti personificati siano titolari di diritti non patrimoniali (come quelli alla tutela dell'onore, della reputazione, dell'identità personale), possano allora anch'essi conseguentemente subire un pregiudizio non patrimoniale dalla correlativa aggressione”;

muovendo da una concezione del danno non patrimoniale inteso in quella più ampia connotazione, che “sia comprensiva di qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento, sebbene di riparazione “ (in senso conforme, Cass. civ., Sez. un., 5.12.1992, n. 12951).

La fattispecie esaminata nel 1991 dalla Corte di cassazione riguardava la corresponsione di tangenti a ministri ed impiegati del governo italiano per l'acquisto di aerei una compagnia straniera (il caso Lockheed).

Ma se l'affermazione che le persone giuridiche non possono non risentire del danno non patrimoniale appare di assoluto rilievo, la Suprema Corte, nella sentenza del 1991 non fuoriusciva, per effetto della natura stessa del giudizio risarcitorio di cui si trattava (connesso ad un episodio corruttivo di rilevanza penale) dal nesso tra art. 2059 c.c. ed art. 185 c.p. Ed invero, il suo fondamento giustificativo riposava su una sorta di *vis attractiva* (del danno morale) al danno patrimoniale.

Saranno le vicende di percezione illecita di somme di denaro da parte di pubblici ufficiali ed aventi come causale il compimento di atti contrari ai loro doveri di ufficio a far compiere alla Corte di cassazione quel “salto” nel senso della consacrazione, da parte delle sezioni unite, della giurisdizione contabile in materia di danno non patrimoniale conseguente alla perdita di prestigio ed

SENT. NR. 98/2025/R

al detrimento dell'immagine della personalità pubblica dello Stato (cfr. Cass. civ., Sez. un., 2.4.1993, n. 3970) anche quando non via un danno patrimoniale all'erario.

Per quanto concerne il “danno all'immagine”, preliminarmente, va evidenziato che l'immagine viene comunemente intesa (in senso lato) come “estimazione sociale” o “reputazione” o “prestigio” dell'ente pubblico, in quanto tale oggetto del diritto all'integrità morale della persona.

Tale è il concetto di immagine fatto proprio dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nelle sentenze che hanno riconosciuto, dapprima, il risarcimento in sede civile del danno non patrimoniale cagionato ad enti pubblici dal reato commesso dai funzionari o dipendenti, poi la giurisdizione della Corte dei conti in queste fattispecie, con riferimento dapprima solo a danni “patrimoniali indiretti” derivanti da “danno all'immagine” (concrete diminuzioni patrimoniali legate ad illeciti penali, sub specie di maggiori spese o di minori entrate: si veda, Cass. civ., Sez. un., n. 3970 del 22.1.1993), infine al danno all'immagine in quanto tale (“valutabile patrimonialmente” sotto il profilo delle spese necessarie alla riparazione: a partire da Cass., Sez. un., n. 5668 del 25.6.1997).

Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità non è priva di qualche ambiguità, in quanto la giurisdizione della Corte dei conti è stata riconosciuta in relazione al danno (non patrimoniale) conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell'immagine e della personalità pubblica dello Stato sotto il profilo della “spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso” (cfr., Cas. civ., Sez. un., n. 5668/1997 e n. 744/1999).

Quest'ultimo principio richiama alla mente la sentenza della Corte cost. 30

SENT. NR. 98/2025/R

dicembre 1987, n. 641 che, in tema di danno ambientale, ha riconosciuto la legittimità di tutela giuridica di beni immateriali privi di immediato riscontro patrimoniale e costituisce il *leit motiv* della giurisprudenza di legittimità successiva (conformi: Id., n. 17078/2003 e n. 8098/2007).

In estrema sintesi, secondo le sezioni unite civili della Suprema Corte, un simile danno non comporta una diminuzione patrimoniale diretta; tuttavia, è suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso.

Non è chiaro, però, se la Cassazione richiami tali spese come l’*ubi consistam* del danno oppure come semplici “criteri di liquidazione” dello stesso.

Nella prima ipotesi, la lesione all’immagine verrebbe in rilievo come mero antecedente causale del danno patrimoniale in senso stretto, “indirettamente” derivato dalla lesione del prestigio della Pubblica Amministrazione.

Ne conseguirebbe che la mera lesione dell’immagine dell’ente non sarebbe risarcibile senza l’allegazione e la prova di spese effettivamente sostenute per il ripristino dell’immagine, che integrerebbero il danno in questione, qualificandolo come patrimoniale, con indubbi riflessi sulla giurisdizione e sulla prescrizione, da verificare entrambi in relazione al momento del concretarsi di tali spese.

Nella seconda ipotesi, il danno consisterebbe nella lesione del bene immagine in sé, ovvero in un danno non patrimoniale ed in quanto tale risarcibile, a prescindere dalle conseguenze di tipo patrimoniale, che rilevarebbero esclusivamente sub specie di criteri (parametri) di misurazione (equitativa) del pregiudizio (non patrimoniale).

Il dubbio non è stato sciolto nemmeno dalle sentenze successive, in quanto

SENT. NR. 98/2025/R

anche secondo Cass. civ., Sez. un., n.98 del 4.4.2000 e n. 179 dell'8.5.2001, il danno all'immagine "pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene leso".

Inoltre, con la sentenza n. 3150 del 3 marzo 2003 le Sezioni unite della Cassazione hanno ricollegato la giurisdizione della Corte dei conti all'esistenza di un "danno economico subito da un ente pubblico territoriale a causa del comportamento dei suoi amministratori" (il che sembrerebbe ancorare il danno ad un pregiudizio economico di tipo patrimoniale, anziché ad un pregiudizio a beni immateriali non patrimoniale sebbene suscettibile di valutazione economica).

Il danno erariale ha avuto, nella giurisprudenza contabile più datata, carattere esclusivamente patrimoniale, traducendosi in un pregiudizio suscettibile di valutazione economica.

In un primo momento, infatti, la Corte dei conti ha ritenuto che il danno all'immagine della P.A. – qualificato come danno morale – non rientrasse nell'archetipo del danno erariale, essendo questo considerato un danno di natura eminentemente patrimoniale.

Corollario di quest'assunto era, quindi, la rimessione alla giurisdizione del giudice ordinario delle fattispecie concernenti i danni non patrimoniali, in particolare di quelli conseguenti a reato, di cui all'art. 185 c.p..

Solo in tempi relativamente recenti, sull'onda di una maggiore attenzione e sensibilità sociale verso interessi collettivi prima trascurati, oltre che sulla spinta delle innovazioni legislative degli anni '90, si è assistito all'emergere di un diverso indirizzo giurisprudenziale, alla cui affermazione e consolidamento

SENT. NR. 98/2025/R

non è stata estranea la Corte di cassazione, in sede di riparto di giurisdizione.

Il distacco dal modello patrimonialistico, però, non è stato semplice ed immediato nella giurisprudenza contabile, rinvenendosi, da un lato, il tentativo interpretativo – rivelatosi niente più che un escamotage – di configurare il danno all'immagine come danno ad un bene non patrimoniale, ma che nel momento stesso della lesione si riveste di valore economico come credito alla relativa prestazione risarcitoria, e, dall'altro, l'affermazione secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti poteva essere ammessa solamente "laddove l'azione degli amministratori e dipendenti pubblici sia produttiva di un danno morale che si aggiunge direttamente o indirettamente ad un danno patrimoniale", supponendosi una sorta di forza attrattiva della giurisdizione sul danno patrimoniale rispetto al danno morale (o meglio, non patrimoniale).

Tesi quest'ultima che, per il suo carattere compromissorio, prestava il fianco alla fondamentale obiezione che il cumulo in una stessa vicenda di due pregiudizi diversi non può modificare la natura di uno dei due, vale a dire la natura del bene o interesse, nella cui lesione si concreta il danno c.d. morale.

Essa è stata, comunque, superata dagli sviluppi successivi della giurisprudenza contabile, essendosi affermata, in sede di questione di massima, la giurisdizione della Corte dei conti sul danno all'immagine pur in assenza di un concorrente danno patrimoniale in senso stretto (cfr. Corte dei conti, Sez. riun., 29.5.1999, n. 16/QM).

Superando, così, la nozione iniziale di danno erariale, come esclusiva lesione di elementi del patrimonio dello Stato o dell'ente pubblico ed accogliendo il più esteso concetto di "danno pubblico", comprensivo non solo della lesione di elementi patrimoniali, ma anche di interessi generali di natura pubblica

SENT. NR. 98/2025/R

(comunque suscettibili di valutazione economica) riferibili al c.d. Stato-

comunità, la Corte dei conti, già, invero a partire dagli anni '70, ha, in via

graduale, interpretato estensivamente la nozione di danno erariale.

Con una prima decisione del 1973, il giudice contabile teorizzò il nuovo

concetto di danno erariale, inteso “non in senso puramente ragionieristico di

turbativa, cioè, di alcuni elementi del conto patrimoniale”, ma come “danno

pubblico alla collettività”.

Una sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 1988, tuttavia,

ancora affermava che l'unico danno erariale che poteva dar luogo alla

responsabilità amministrativa oggetto della giurisdizione contabile era “il

nocumento patrimoniale effettivo subito dalla pubblica amministrazione“,

poiché “le chiare espressioni normative ripetute nelle disposizioni che

concernono questa giurisdizione...si riferiscono con evidenza ad ipotesi di

danno patrimoniale“ (cfr., Corte dei conti, Sez. riun., n. 580/A del 6.5.1988).

Fermissimo, quindi, alle soglie degli anni '90 il riconoscimento del giudice

contabile che la normativa vigente dal '23 per l'azione pubblica del P.M.

contabile non consentisse l'azione risarcitoria per il c.d. danno morale.

Nonostante questa autorevole “chiusura”, solo qualche anno dopo, la questione

della patrimonialità o meno del danno erariale venne (ri)affrontata e risolta in

senso diametralmente opposto da alcune decisioni del giudice contabile. Si può

citare, ad esempio l'affermazione da parte del giudice contabile della propria

potestas a conoscere del “danno morale” prodotto dai comportamenti degli

agenti pubblici (cfr. *ex multis* Corte dei conti, Sez. I, 7.3.1994, n. 55).

Sembra allora necessario, a tal punto, addentrarsi nell'analisi e nell'evoluzione

giurisprudenziale di quella particolare figura emergente di danno erariale

SENT. NR. 98/2025/R

costituita dal c.d. danno all'immagine patito dalla P.A. a seguito di condotte illecite di propri dipendenti (costituenti inizialmente solo ben specificate ipotesi delittuose, per effetto della novella legislativa: cfr. art. 17, comma 30-ter d.l. n. 78/2009 e s.m.) in situazioni di "occasionalità necessaria" con compiti di servizio.

Con la progressiva evoluzione giurisprudenziale, invero, il giudice contabile è pervenuto gradualmente alla configurazione di un vero e proprio danno all'immagine ed al prestigio della Pubblica Amministrazione, che può definirsi come la lesione di un bene immateriale non idoneo a costituire oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria – e in questo senso è danno non patrimoniale.

Una celebre decisione (n. 31) resa nel 1994 dalla Sezione giurisdizionale Lombardia della Corte dei conti considerò responsabile, per danno non patrimoniale, l'amministratore di un consorzio di comuni per la gestione di una discarica di rifiuti solidi urbani il quale, in concorso con un consigliere regionale, aveva agevolato un imprenditore a danno dell'ente pubblico, percependo indebitamente una somma in denaro.

Se le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno affermato la giurisdizione del giudice contabile in materia di danno non patrimoniale anche in assenza di danno patrimoniale (di recente, Corte dei conti, Sez. I app., n. 135/2009) ed anche in caso di mancata richiesta del relativo risarcimento, non è stato certo immediato, come si è accennato, l'abbandono della tradizionale visione patrimonialistica del danno de quo, tanto da far dire che la giurisprudenza contabile sarebbe stata impegnata in un'abile "gimkana" volta a recuperare la patrimonialità di tale figura di danno.

SENT. NR. 98/2025/R

Per vero è stata la Cassazione stessa, con la citata sentenza n. 744/1999, a porre le basi per il successivo travisamento operato dal giudice contabile della analisi e della valutazione dei costi dell'attività amministrativa, qualificandosi come "astrattamente patrimoniale il nocumento all'immagine" ai fini dell'affermazione del "compito dell'accertamento in concreto" del nocumento stesso, e delle sue dimensioni.

Nella ormai nota sentenza 2003/10/QM le Sezioni riunite hanno posto dei "paletti" che costituiscono punti fermi sulla natura e sulle caratteristiche del danno all'immagine della P.A., a costo di alcune forzature sul piano dei principi e, peraltro, con una sovrapposizione di piani e confusione di concetti, che denota, nonostante le apparenze della motivazione, un percorso affatto lineare ed un distacco dalle nozioni in tema di danno delineate nella normativa civilistica per i rapporti di diritto comune.

Intanto, a partire dalla definizione del danno all'immagine della P.A. come danno esistenziale, che, nel 2003, deve osservarsi, era comunque considerato un danno arrecato alla persona fisica, tale da sconvolgerne la vita biologica e avente natura non patrimoniale.

Occorre ricordare che per le sezioni unite civili della Cassazione (a partire dalla sent. n. 24 marzo 2006, n. 6572) il danno esistenziale consiste "nel pregiudizio che l'illecito provoca sul fare reddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per l'espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno".

La sentenza è stata definita, con espressione che coglie certamente nel segno, "una sorta di decalogo del danno esistenziale ", in quanto permette

SENT. NR. 98/2025/R

all'interprete non solo di avere una definizione univoca di danno esistenziale, ma anche precise indicazioni quanto alla prova di tale danno e alla distinzione con altre voci di danno.

Ai fini che interessano, deve qui evidenziarsi come il danno esistenziale sia catalogabile tra i "danni-conseguenza".

Affermano, infatti, le Sezioni unite:

"Anche in relazione a questo tipo di danno il giudice è astretto alla allegazione che ne fa l'interessato sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, non potendo sopperire alla mancata di indicazione in tal senso nell'atto di parte, facendo ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta, ravvisando immancabilmente il danno all'immagine, alla libera esplicazione ed alla dignità professionale come automatica conseguenza della dequalificazione. Il danno esistenziale, infatti, essendo legato indissolubilmente alla persona [...] necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita";

richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 378/1994, per cui:

"è sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato".

Correttamente i giudici della Suprema Corte abbandonano, quindi, la teoria del danno esistenziale quale danno *in re ipsa*, posto che, precisa la Corte, esso

SENT. NR. 98/2025/R

debba essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza rimanere tuttavia precluso il ricorso a presunzioni in considerazione della proiezione nel futuro del danno di che trattasi.

La sentenza delle Sezioni unite civili n. 26972/2008 consolida, definitivamente, sul piano della prova, l'orientamento già espresso da varie sentenze - e dalla precedente decisione n. 6752/2006 – secondo cui il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno-conseguenza”(e non “danno-evento”), che deve essere allegato e provato, non potendo ravvisarsi un danno *in re ipsa* nemmeno nel caso di lesione di diritti della persona, ma potendo al più ricorrere a meccanismi presuntivi per l'accertamento del danno.

Ciò premesso, per le persone giuridiche pubbliche si è affermata da parte delle sezioni riunite la riconducibilità della lesione dell'immagine della P.A. al danno esistenziale, inteso, appunto, come violazione del diritto all'immagine (*id est*: diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica), che trova fondamento negli artt. 2 e 97 cost. ed è suscettibile di valutazione economica, in termini di ricadute finanziarie sulla collettività, sub specie di “costi aggiuntivi per correggere gli effetti distorsivi sull'organizzazione che si riflettono in termini di minor credibilità e prestigio e di diminuzione operativa”.

In particolare, la Corte dei conti ha affermato che il danno in questione non ha nulla a che vedere con il “danno morale” in senso stretto, non attenendo esso alle sofferenze fisiche o morali, di cui le persone giuridiche non sono neanche capaci, ma alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell'immagine e della personalità giuridica, quale danno che reca sempre con sé, se non una

SENT. NR. 98/2025/R

“diminuzione patrimoniale diretta“, pure ipotizzabile (soprattutto con riferimento agli enti pubblici che, operando in regime di mercato, possono subire una contrazione della loro attività direttamente correlabile al discredito arrecato dai propri dipendenti o amministratori), sicuramente una spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, ossia al ripristino della immagine stessa.

Il tutto nasce, evidentemente, dalla suggestione esercitata sui giudici contabili dagli orientamenti dottrinari e della giurisprudenza civile in materia di risarcimento del danno non patrimoniale e dall'inquadramento del “danno esistenziale” nello schema dell’art. 2043 c.c..

Trattasi in ogni caso, vi si dice, di danno qualificabile come “danno-evento”, e non già “danno-conseguenza”, in quanto, dopo avere ricollegato il diritto all’immagine al diritto delle amministrazioni pubbliche di organizzarsi e di agire in modo efficiente ed imparziale (ex art. 97 Cost.) si conclude nel senso che il danno non potrà che consistere nella mancata realizzazione della specifica finalità perseguita dalla norma di tutela, e quindi coincidere con la violazione della stessa.

Tuttavia, immediatamente dopo la pronuncia delle sezioni riunite, la Corte di cassazione – nel quadro di un (rinnovato) sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – ha superato la tradizionale lettura restrittiva dell’art. 2059 c.c., come diretto ad assicurare tutela soltanto al c.d. danno morale soggettivo.

Ben può dirsi, quindi, che la scelta delle sezioni riunite sia stata in qualche misura condizionata dalla teorica generale sul danno non patrimoniale vigente prima della svolta del 2003, che includeva ogni ipotesi di danno non

SENT. NR. 98/2025/R

patrimoniale nel c.d. danno morale soggettivo, tutelato dall'art. 2059 c.c. solo nei casi determinati dalla legge; sicché – data l'impossibilità di ricondurre l'ipotesi ad un puro danno morale, visto che i patemi d'animo non sono riferibili alla persona giuridica – ogni altra specie di danno non patrimoniale (danno all'immagine compreso) veniva ricondotta alla categoria normativa dell'art. 2043 c.c..

La sentenza in commento qualificando il danno all'immagine della P.A. come “danno-evento“ - e non “danno-conseguenza“ – presta il fianco alla seconda osservazione critica, che attiene alla improprietà del richiamo alla categoria concettuale del “danno-evento“, in quanto la decisione delle sezioni riunite utilizza la nozione di “danno-evento” solo per affermare che il diritto al risarcimento sussiste a prescindere dall'esistenza di danni patrimoniali in senso lato e non per affermare la superfluità dell'accertamento in concreto della perdita di prestigio della pubblica amministrazione; accertamento che viene affermato, come si desume dagli oneri di allegazione e prova che la sentenza pone a carico del P.M. contabile.

L'equivoco, a ben vedere, nasce dal fatto che il danno all'immagine e il danno esistenziale hanno molti punti in comune da essere confusi: entrambi i pregiudizi nascono dalla lesione di un interesse non patrimoniale; entrambi possono essere provati per presunzioni; entrambi possono essere liquidati equitativamente.

Al di là di tali profili, però, la differenza fra le due figure di danno è abissale (v. *infra*).

Tale presa di posizione, comunque, sembra essere ricca di implicazioni importanti sia sul piano dogmatico sia per quel che riguarda l'effettività e

SENT. NR. 98/2025/R

l'ampiezza della tutela accordata, visto che il danno considerato come evento non necessita in sostanza di prova per la sua "esistenza", ma è insito nella lesione in sé considerata.

Occorre ricordare, a tale proposito, che, affermata per le persone fisiche, la teoria del "danno-evento" è stata poi estesa alle persone giuridiche e quindi alle persone giuridiche pubbliche.

In particolare, quanto a quest'ultime, valorizzando le argomentazioni con le quali la Consulta ha aderito alla concezione del "danno-evento" (cfr., per tutte, Corte cost. n. 184/1986), il danno all'immagine della P.A. è stato ricondotto all'art. 2043 c.c..

Orbene, la decisione delle Sezioni riunite, anziché portare chiarezza, come dimostrano gli sviluppi successivi della giurisprudenza contabile, opera una confusione tra la lesione dell'immagine in sé degli enti pubblici, derivata dal discredito sociale degli stessi nella considerazione collettiva in conseguenza della violazione del bene giuridico, costituzionalmente tutelato, dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione (in termini, Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2010, n. 3672) e quella che, con felice espressione in dottrina (Schlesinger), può definirsi la lesione alla capacità di funzionamento dell'ente, che rappresenta un profilo distinto, ulteriore ed eventualmente connesso con il danno all'immagine, ma che si mantiene distinto dallo stesso, conservando autonomia sul piano concettuale e nella realtà della prassi giudiziaria.

Ha stabilito, infatti, la giurisprudenza civile:

"Nel caso di accertata corruzione di pubblico ufficiale dipendente dall'amministrazione comunale va riconosciuto all'ente il danno alla

SENT. NR. 98/2025/R

funzionalità ed all'immagine. Il primo danno consiste in un danno patrimoniale e/o morale conseguente al reato di corruzione e costituito dalla lesione alla funzionalità dell'ente pubblico. Il danno in esame attiene alla lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale che punisce la corruzione. Se il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è il diritto costituzionale al buon funzionamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione, è evidente che l'attività corruttiva, diretta all'ottenimento di provvedimenti contrari ai doveri d'ufficio e finalizzati a soddisfare interessi di natura privata anziché il bene comune, ha danneggiato la funzionalità dell'ente [...]"

(Trib. Milano, sez. 10 ,13 febbraio 2009, n. 1967).

Tale danno può aggiungersi al danno all'immagine:

"[...] Va parimenti riconosciuto il risarcimento del danno all'immagine dell'ente che consiste nel fatto che in conseguenza di numerosi episodi corruttivi che hanno colpito diversi pubblici ufficiali comunali, la collettività di fatto ha individuato gli amministratori corrotti con l'amministrazione pubblica nel suo complesso [...]"

(ibidem)

Deve osservarsi, al riguardo, che la lesione dei diritti della personalità degli enti arrecato alla reputazione possa apprezzarsi per le conseguenze dannose che produce specialmente con riguardo all'ostacolo frapposto al perseguimento del fine pubblico, rientrando tra gli scopi della persona giuridica.

Si tratta, però, di conseguenze dell'illecito che vanno apprezzate in concreto, e non date per assiomatiche, utilizzando tutti gli strumenti probatori che l'ordinamento appresta (ad es., presunzioni) e tenendo conto del tipo di reato

preso in considerazione.

Inoltre, il recupero del prestigio e del decoro della P.A. necessita di una continua azione di miglioramento dell'efficienza dei servizi resi alla collettività e, quindi, si rischia di entrare nel campo del c.d. danno da disservizio, che è figura autonoma di danno.

In buona sostanza, ai fini della “lesione alla capacità di funzionamento” dell'ente ciò che conta è, dunque, la lesione dello scopo, il pregiudizio arrecato alla possibilità di raggiungere lo scopo perseguito dall'ente in via istituzionale.

Solo in questo senso può dirsi che il pregiudizio subito dagli enti ha natura di danno esistenziale, ma a questo punto dovrebbero valere i conseguenti criteri di distribuzione dell'onere della prova, e, comunque, non può assolutamente parlarsi di danno all'immagine, che può soltanto aggiungersi, ove ne ricorrano i presupposti, in quanto autonoma figura di danno

Oltre a quanto osservato, la singolarità della pronuncia appare in tutta la sua evidenza nel passaggio motivazionale in cui si afferma – è questo un punto rilevante e non sufficientemente evidenziato - la patrimonialità (sic) del danno esistenziale, che, invece, da sempre è considerato danno non patrimoniale.

Nella motivazione, infatti, si può leggere:

“La violazione di questo diritto all'immagine, intesa come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica, è economicamente valutabile. Essa, infatti, si risolve in un onere finanziario che si ripercuote sull'intera collettività, dando luogo ad una carente utilizzazione delle risorse pubbliche ed a costi aggiuntivi per correggere gli effetti distorsivi che sull'organizzazione della pubblica amministrazione si riflettono in termini di minor credibilità e prestigio e di

SENT. NR. 98/2025/R

diminuzione di potenzialità operativa “.

In questa prospettiva di sostanziale patrimonialità le Sezioni riunite hanno dato risalto ad un’importante sentenza della Corte di cassazione (n. 5668/1997, in sostanza rifacentesi alla n. 3970/1993), che ha ritenuto tale tipologia di danno qualificabile in termini patrimoniali, sia pure in senso ampio, conseguenti alla grave perdita del prestigio e dell’immagine della persona pubblica.

La qualifica del danno da lesione del prestigio della P.A. come danno patrimoniale trova, dal canto suo ispirazione e saldo punto di riferimento – è bene ricordarlo – nella posizione della Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 184 del 1986, ha ricostruito il concetto di danno non patrimoniale come figura prevalentemente incentrata negli spazi del “danno morale subiettivo “, per ciò stesso ascrivibile alle persone fisiche.

E’ stata in sostanza percorsa dalle Sezioni riunite la stessa strada aperta dalla ormai famosa (ed anche datata) sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 1986 in materia di danno biologico, che, dopo avere individuato un *tertium genus* di danni – tra quelli patrimoniali e quelli *stricto jure* morali – lesivi dell’integrità personale in sé considerata, indipendentemente da eventuali riflessi patrimoniali, li qualificava come “danni-evento”, suscettibili di risarcimento per il solo fatto della lesione.

Ma, l’obiezione di fondo alla decisione delle Sezioni riunite è che la concezione del “danno-evento“ si presta alla stessa critica che la migliore dottrina civilistica ha mosso ai risultati cui sono giunti i pratici del diritto, che, pervenendo all’integrale assorbimento della ingiustizia nel danno, hanno prodotto effetti distorsivi nella vicenda della tutela aquiliana, privando così la responsabilità civile di un sicuro criterio selettivo e di una convincente linea di

SENT. NR. 98/2025/R

contenimento di fronte al periodo di una dilatazione incontrollata delle fattispecie di danno risarcibile.

Ora, l'elemento che denuncia il carattere lesivo dell'agire umano, come tale idoneo a determinarne la rilevanza giuridica *sub specie iniuriae*, non è l'ingiustizia, ma il danno, come pregiudizio o nocumento che deve connettersi alla lesione come sua conseguenza diretta ed immediata.

Senza fondamento positivo e sicuramente artificiosa va giudicata, pertanto, la distinzione tra "danno-evento" e "danno-conseguenza", sicuramente da respingere, siccome diretta ad introdurre nell'ambito della tutela aquiliana criteri selettivi arbitrari ed incontrollati né tanto meno consentiti dal fine di pervenire surrettiziamente alla giustiziabilità in sede contabile di fatti penalmente rilevanti (che, comunque, devono rientrare nei " casi " e nei " modi " di cui all'art. 7 della l. n. 97/2001: cfr. art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e s.m.) che non ledono l'immagine della P.A., agganciando la liquidazione dell'asserito pregiudizio a criteri non meglio definiti come equitativi.

Si comprende come la fatica di allontanarsi dalla concezione del "danno-evento" può, almeno in parte, trovare spiegazione nel timore di non riuscire a risarcire danni (non patrimoniali) che appaiono meritevoli di tutela, ma essa non si sottrae all'ulteriore obiezione di fondo per cui il risarcimento, così argomentando, viene disancorato da qualsiasi considerazione dei riflessi negativi a carico dell'ente danneggiato, causando un inevitabile snaturamento dell'istituto aquiliano, sicché in tal guisa il "danno-evento" assomiglia sempre più ad un "danno punitivo", il *punitive damage* della esperienza nordamericana, la cui *ratio* non è il ristoro del pregiudizio sofferto bensì la sanzione a carico del danneggiante e aprendo, così, la strada a liquidazioni di

SENT. NR. 98/2025/R

illeciti senza concreta lesione di beni giuridici (con funzione meramente sanzionatoria, anziché riparatoria) (in tal senso, Cass. civ., sez. 3, 24.10.2003, n. 16004).

Conclusivamente, occorre rimeditare la questione di massima alla luce degli sviluppi successivi della giurisprudenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, che qualificano il danno all'immagine come "danno-conseguenza" (cfr. sent. n. 1429/2007).

La nuova sistemazione generale del danno non patrimoniale come "danno-evento" non ha trovato del tutto d'accordo la giurisprudenza contabile, la quale ha cominciato a porre il problema in termini di "danno-conseguenza".

Ed invero, preme evidenziare una tendenza evolutiva oramai consolidatasi in giurisprudenza, che propende in maniera abbastanza decisa per il superamento dello sforzo di inquadramento sistematico del danno all'immagine come "danno-evento", così come enucleata dalle sezioni riunite (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, 8.6.2009, n. 1075).

Merita sottolineare, a tale proposito, il vero e proprio *revirement* della sezione lombarda, che pare avere abbandonato definitivamente il precedente indirizzo del "danno-evento", per riconoscere la lesione dell'immagine pubblica quale danno non patrimoniale riferibile all'art. 2059 c.c. e come "danno-conseguenza". La linea di svolta può ricondursi alla sentenza n. 545 del 16.11.2007.

Recepisce, inoltre, il mutato orientamento giurisprudenziale inaugurato con le sentenze "gemelle" (n. 8827 e n. 8828) della Corte di cassazione, la sentenza n. 222/2004 della Corte dei conti, sez. I app., che ancora il danno all'immagine al nuovo corso della giurisprudenza di legittimità, affermando che "[...] ove si tratti di episodi sporadici e di cui non si è avuta diffusione può mancare un

evento di danno [...]”.

In effetti, la qualificazione del danno all’immagine come “danno-conseguenza” è stata sostanzialmente recepita nelle più recenti sentenze delle sezioni centrali di appello della Corte dei conti, talvolta espressamente (cfr. Corte dei conti, sez. III app., 9.4.2009, n. 143, sebbene si dica, contraddittoriamente, che non si debba necessariamente dimostrare l’effettuazione di spese per il ripristino dell’immagine lesa ; Id., sez. I, 7.1.2008, n. 7) e talaltra per implicito (cfr. Id., sez. I n. 135 del’8.4.2004 e sez. II n. 186 del 7.6.2004, che hanno respinto la domanda di condanna negando la allegazione e/o la prova della menomazione dell’integrità dell’immagine).

Resiste, peraltro, in giurisprudenza, la tesi del “danno-evento” seguita da una parte delle sezioni regionali e centrali di appello (per le prime, *ex multis*, Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, 18.2.2010, n. 344; per le seconde, cfr. Id., sez. I, 14.1.2008, n. 24 e sez. III, 28.9.2005, n. 566).

Il punto di maggiore contrasto riguarda, peraltro, non tanto la questione se alla condotta (penalmente) illecita debba seguire o meno quale conseguenza la lesione dell’immagine della P.A., sotto il profilo della minore fiducia ingenerata nella opinione pubblica dall’operato dei suoi agenti, ma se la erogazione (attuale o futura) di somme per il ripristino dei beni immateriali della estimazione e della reputazione dell’amministrazione, pregiudicati dal comportamento (penalmente) illecito, costituisce un presupposto essenziale del danno e non soltanto un parametro per la sua quantificazione.

Da un lato, infatti, si è affermato che il c.d. danno morale non è configurabile se l’amministrazione non abbia sostenuto (o non sosterrà) alcuna spesa per il ripristino dell’immagine (cfr. Corte dei conti, sez. I, 15.10.2009, n. 429; Id.,

SENT. NR. 98/2025/R

11.7.2007, n. 1198; Id., 12.2.2007, n. 24; Id., 11 giugno 2004, n. 220) e, nella giurisprudenza delle sezioni giurisdizionali regionali (ex *multis*, Corte dei conti, Sez. giur. TAA, 20.7.2007, n. 38).

Dall'altro lato si è, invece, detto che l'erogazione effettiva o probabile di somme per il ripristino dei beni immateriali costituisce soltanto uno dei parametri per la quantificazione del danno e non già il suo presupposto essenziale. Secondo questa impostazione, il danno all'immagine non viene meno quando l'amministrazione non abbia nella circostanza sostenuto – e a maggior ragione se nel budget di bilancio non è inserito alcun stanziamento di somme - spese per il ripristino dei beni immateriali in questione e in tal caso il danno può essere equitativamente valutato dal giudice (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, 27.12.2004, n. 406 e Id., sez. I, 18.6.2004, n. 222).

Era opportuno, pertanto, che vi fosse una posizione univoca del giudice contabile, con una pronuncia delle Sezioni riunite, in sede di questione di massima, come è avvenuto a seguito della sentenza n. 1/2011/QM.

In questa occasione, le Sezioni riunite, pur dichiarando inammissibile la questione di massima sollevata, non avendo ravvisato il contrasto giurisprudenziale in appello, che era stato ipotizzato, invece, nell'ordinanza di rimessione, hanno affermato, tuttavia, che “ il danno all'immagine della P.A. (“non patrimoniale”), anche se inteso come “danno c.d. conseguenza”, è costituito dalla lesione è costituito “dalla lesione” all'immagine dell'ente, “conseguente” ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa....da non confondersi con “le spese necessarie al ripristino”, che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento”.

L'intervento nomofilattico delle Sezioni riunite consente di affrontare

SENT. NR. 98/2025/R

correttamente sul piano dogmatico – si spera, una volta per tutte - la questione della natura del danno all’immagine della P.A., nel quadro ordinamentale vigente, che è la risultante dell’opera meritoria della Suprema Corte, potendosi affermare con sicurezza che nel danno in questione ricorrono senz’altro gli elementi qualificanti del c.d. danno-conseguenza.

Data pacificamente acquisito in giurisprudenza è anche la natura “non patrimoniale” del danno all’immagine della P.A. In questo senso, di recente, si è espressa la Corte costituzionale, nella sent. n. 355/2010, secondo cui “...il relativo danno, in ragione della natura della situazione giuridica lesa, ha valenza non patrimoniale e trova la sua fonte di disciplina nell’art. 2059 c.c. “. Occorre, però, distinguere tra quella che è la “conseguenza” che scaturisce dal fatto illecito – la lesione dell’immagine della P.A. – da quello che è solo un parametro – un criterio - di liquidazione, rappresentato dalla spesa sostenuta o da sostenere per il ripristino della immagine lesa.

Lo impone principalmente la considerazione che, se il danno all’immagine è un danno “non patrimoniale” anche la “conseguenza” deve essere “non patrimoniale”.

Ciò non significa ovviamente che anche conseguenze “non patrimoniali” non siano suscettibili di valutazione economica, e quindi quantificabili in termini pecuniari, ma questo profilo attiene al “*quantum*” e non già all’ “*an* “, nella cui sfera deve sempre gravitare la conseguenza “non patrimoniale” per potersene ammettere la risarcibilità. Ed invero, come ha bene affermato la Corte costituzionale, “... il riferimento, contenuto nella giurisprudenza della Corte dei conti, alla patrimonialità del danno stesso – in ragione della spesa necessaria per il ripristino dell’immagine dell’ente pubblico – deve essere

SENT. NR. 98/2025/R

inteso come attinente alla quantificazione monetaria del pregiudizio subito e non alla individuazione della natura giuridica di esso “(in termini, Corte cost., n. 355/2010 cit.).

Sicché, il danno all’immagine. si configura soltanto se alla condotta illecitamente posta in essere sia seguita la lesione del prestigio della P.A., rilevando la spesa sostenuta o da sostenere per il ripristino della immagine lesa soltanto sul piano – non dell’*an*, ma - della prova del *quantum*.

Confondere i due aspetti ha creato non poche incertezze nella giurisprudenza (cfr. Corte dei conti, sez. I App., 11 giugno 2004, n. 220) e non ha contribuito a fare definitiva chiarezza sulla reale natura del danno all’immagine della P.A.

La norma di cui all’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, convertito nella L. 102/2009 (e s.m.) limita(va) l’esercizio dell’azione di responsabilità erariale per il danno all’immagine, agganciando la previsione limitativa ai soli “casi” e “modi” previsti dall’art. 7 della L. 27 marzo 2001 n. 97 – rubricato “responsabilità per danno all’erario” - disponendo, contestualmente, che “qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse “. Va precisato, a tale proposito, che costituiscono atti istruttori quelli di cui all’art. 74 r.d. 1934/1214 e 5 d.l. n. 453/1993 e che, tra gli atti processuali, possono farsi rientrare, senza pretesa di esaustività, l’atto di citazione e il ricorso per l’applicazione di misure cautelari. Per quel che concerne l’ambito oggettivo di applicazione della norma deve evidenziarsi, da subito, che la novella legislativa incide(va) in modo

SENT. NR. 98/2025/R

significativo non soltanto sulla promovibilità della azione erariale, ma sulla stessa giurisdizione contabile, in materia di danno all'immagine della P.A., in quanto il rinvio ai "casi" e ai "modi" di cui all'art. 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97 non può significare se non che la Corte dei conti può conoscere del danno all'immagine della P.A. solo se tale pregiudizio è riferibile ad uno dei reati previsti dal Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (delitti contro la P.A.) e purché sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

Occorre dire, peraltro, che l'art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 introduce, senza ancorarla alla rilevanza penale dell'illecito, la risarcibilità del danno all'immagine subito dalla amministrazione a seguito dei fenomeni di assenteismo.

In presenza dell'art. 17, comma 30-ter, cit. - che limita(va) fortemente il potere di intervento della Corte dei conti - la giurisprudenza contabile ha seguito due strade: da una parte, ha cercato di fornire una lettura "costituzionalmente orientata" e, dall'altra, ha impugnato la norma di cui all'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 innanzi alla Corte costituzionale, sotto diversi profili, mettendone in dubbio, in radice, la legittimità costituzionale.

La prima posizione è stata quella meno appoggiata dai giudici contabili e fa leva sul rinvio all'art. 129 *disp. att.* c.p.p. operato dall'art. 7 della L. n. 97/2001, affermandosi che tale rinvio depone nel senso che non è impedito l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del P.M. contabile durante il periodo di sospensione del termine di prescrizione ogniqualvolta egli ritenga sussistenti i presupposti e le condizioni legittimanti l'esercizio dell'azione medesima prima della conclusione del procedimento penale. A sostegno di tale tesi, si afferma che il riferimento testuale contenuto nell'art. 17, comma 30-ter,

SENT. NR. 98/2025/R

sopra citato, ai soli “modi” previsti dall’art. 7 della L. n. 97/2001 implica che il riferimento medesimo contempra sia la comunicazione al P.M. contabile della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata per i delitti contro la P.A. previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, sia l’obbligo per il P.M. penale di comunicare al P.M. contabile (ex art. 129 *disp. att. c.p.p.*) l’esercizio dell’azione penale per i “casi “(i delitti contro la P.A.) e che, la norma, di cui si offre l’interpretazione *secundum constitutionem*, statuisce “a tale ultimo fine “(l’esercizio dell’azione) che “il decorso del termine di prescrizione...è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale” (cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, 20 ottobre 2009, n. 641).

La seconda posizione è stata - alla prova dei fatti - quella seguita dalla stragrande maggioranza della giurisprudenza, ma le prospettazioni delle varie questioni di legittimità costituzionale, che mettevano in dubbio la legittimità costituzionale della previsione limitativa della giurisdizione contabile, sono state respinte dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 355/2010.

La Corte costituzionale ha, infatti, spostato l’attenzione dell’interprete dal piano della giurisdizione a quello sostanziale, affermando che l’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 (e s.m.) deve essere interpretato nel senso che, al di fuori delle ipotesi dei delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l’azione risarcitoria per il danno all’immagine dell’amministrazione non possa essere proposta innanzi ad un organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei conti, adita in sede di giudizio di responsabilità amministrativa e che, quindi, deve ritenersi che il legislatore non abbia inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore della giurisdizione ordinaria, bensì circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano

SENT. NR. 98/2025/R

sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine dell'amministrazione imputabile a un dipendente di questa. Ha concluso, pertanto, il giudice delle leggi nel senso che "La norma deve essere univocamente interpretata, invece, nel senso che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di responsabilità per danni all'immagine dell'ente pubblico di appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria" ed affermando che "La scelta di non estendere l'azione risarcitoria anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, può essere considerata non manifestamente irragionevole" anche alla luce della circostanza che il legislatore ha inteso individuare esclusivamente quei reati che contemplano la pubblica amministrazione quale soggetto passivo.

Si tratta di orientamento che la Corte costituzionale ha successivamente confermato nelle ordinanze nn. 219, 221 e 186 del 2011, n.191/2019 e, da ultimo, nella sentenza n. 123/2023, affermando che per i pubblici dipendenti la responsabilità per il danno ingiusto può essere oggetto di discipline differenziate rispetto ai principi comuni in materia.

La giurisprudenza contabile ha preso, tuttavia, le distanze dalla Corte costituzionale, con l'ammettere la tutela del danno all'immagine anche nel caso in cui la lesione si ricolleggi ad un reato comune, in ciò "spalleggiata" dalla Cassazione penale (*ex multis*, sez. 6, n. 5534/2021) facendo leva soprattutto sulla locuzione "delitti commessi a danno" delle pubbliche amministrazioni, che compare nell'articolo 51, comma 7, c.g.c.

All'indomani della entrata in vigore del codice di giustizia contabile, invero, si è ritenuto che il richiamo operato dall'articolo 17, comma 30-ter, del d.l. n.

SENT. NR. 98/2025/R

78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, deve ritenersi ora effettuato alla disposizione dell'articolo 51, comma 7 dello stesso codice, giusta quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dell'allegato 3 (in termini, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 187/2017).

A tale lettura si è pervenuti facendo leva sulla abrogazione dell'articolo 7, legge n. 97/2001 e sulla natura del rinvio normativo.

La tesi, che si può definire del “rinvio mobile”, sostenuta dalla prevalente giurisprudenza (Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 140/2020), che si contrappone a quella minoritaria del “rinvio fisso”, secondo cui per effetto della “incorporazione” nell'art. 17, comma 30-ter cit. dell'abrogato articolo 7 della legge n.97/2001, è nell'art. 17, comma 30-ter, che si rinviene ancora la disciplina sostanziale/processuale del danno all'immagine (in termini, Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, n. 272/2020), ha significato il tramonto dei limiti al novero dei delitti suscettibili di provocare danno(erariale) all'immagine, inquadrabili nella categoria dei “delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”, e la piena perseguibilità del danno all'immagine derivante dalla commissione di reati comuni.

Si premette che l'articolo 4, comma 2, *disp trans.* del codice di giustizia contabile dispone: “Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice”.

È chiaro il significato della norma ricavabile dal testo, che fa riferimento a disposizioni “esterne” al codice di giustizia contabile e postula una sorta di triangolazione con le “disposizioni abrogate dal comma 1” – tra cui, alla lett.

SENT. NR. 98/2025/R

g), l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 27 – e le disposizioni “interne” al codice di giustizia contabile ai fini della disciplina degli “istituti” corrispondenti a quelli previsti dalle norme abrogate.

Ancora con maggiore chiarezza, l'articolo 256 *disp att trans.* del codice civile del 1942, stabiliva:” Quando nelle *leggi* e nei *regolamenti* sono richiamate le disposizioni del *codice civile del 1865* [e del codice di commercio del 1882] s'intendono richiamate le disposizioni correnti del *nuovo codice*”.

Ciò significa, dunque, che il richiamo agli istituti previsti dalle disposizioni *nominatim* abrogate deve essere previsto da “disposizioni vigenti” che siano “esterne” al codice di giustizia contabile.

Il rinvio “interno” ad altre disposizioni del codice di giustizia contabile è contrario, quindi, ad una corretta esegesi dell'articolo 4, comma 2, *disp. trans.* c.g.c. ed è questa la ragione per cui è inaccettabile la tesi del rinvio “mobile, supportata dalla dottrina, siccome, del resto, quella minoritaria perché ipotizza una “ultrattività” di disposizioni abrogate.

La soluzione più corretta sul piano normativo è quella scartata sbrigativamente dalle Sezioni riunite, in sede di risoluzione di questione di massima, con la sentenza n. 8 del 2015, secondo cui l'articolo 1, comma 1-*sexies*, legge n. 20/1994, aggiunto dall'articolo 1, comma 62, legge n. 190/2012, non disciplina *ex novo* l'intera materia, limitandosi ad incidere sul *quantum* (il doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale o di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente).

Con tale disposizione, ad avviso del Collegio giudicante, invece, il legislatore è intervenuto a disciplinare sia l'*an* che il *quantum* del danno all'immagine della P.A., stabilendo, sotto il primo aspetto, che il danno sia derivante dalla

SENT. NR. 98/2025/R

commissione di un reato “contro” la stessa. Ciò che equivale a dire che la P.A., sul piano della fattispecie penalmente rilevante, deve essere soggetto passivo del reato anche nella forma aggravata. In questo senso, la locuzione “delitti commessi ai danni” è corrispondente a quella di cui all’articolo 1, comma 1-sexies, legge n.20/1994.

6.1. Ciò premesso, per quanto concerne le assenze dal servizio dal 18.1.2010 al 6.2.2010 e dall’8.2.2010 al 13.12.2010, sussistono i presupposti dell’articolo 55-*quinquies* (False attestazioni o certificazioni) del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69 del ridetto decreto legislativo n. 150/2009, entrato in vigore il 15.11.2009 ai sensi del quale: *il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che...giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire, oltre al danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, anche il danno all’immagine subito dall’amministrazione.*

Trattasi della fattispecie di cd. *da assenteismo fraudolento* avente carattere di piena autonomia rispetto a quella più generale di cui all’art. 17, comma 30-*ter*, del decreto-legge n. 78/2009 (da ultimo, Corte dei conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 58/2024).

Il danno di immagine cagionato dalla OMISSIS all’Azienda di appartenenza mercè le condotte in discorso, anche considerando soltanto quelle realizzate successivamente all’entrata in vigore dell’art. 55-*quinquies* cit., appare oggettivamente esteso, considerando l’incontrovertibile gravità e sistematicità delle stesse e il rilevante *clamor fori* che le ha accompagnate: in ragione di ciò,

SENT. NR. 98/2025/R

per il profilo in esame, il ristoro dell'immagine pubblica da porre a carico della suddetta per la lesione inferta all'immagine dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, Policlinico OMISSIS, appare congruamente determinato, sulla scorta di un prudente apprezzamento equitativo (art. 1226 cod. civ.) e tenuto conto della rivalutazione monetaria, in € 20.000,00 (ventimila/00).

6.2. Per ultimo, OMISSIS deve risarcire il danno all'immagine cagionato all'Azienda Ospedaliero Universitaria, Policlinico OMISSIS, mediante le condotte accertate a suo carico, con sentenza penale di condanna passata in giudicato, all'esito del procedimento penale OMISSIS RGNR, inerente alle false attestazioni di maternità.

Come si è anticipato, all'esito del giudizio di primo grado, con sentenza n. OMISSIS, depositata in data OMISSIS, il GIP del Tribunale di OMISSIS ha affermato la penale responsabilità di OMISSIS in ordine ai reati ascritti nei capi di imputazione sopra trascritti, condannandola alla pena di anni due di reclusione e di € 1.200,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico OMISSIS, da liquidarsi in separato giudizio, concedendo una provvisoria immediatamente esecutiva di € 25.000,00 (venticinquemila/00).

La Corte d'Appello di OMISSIS, con sentenza n. OMISSIS, depositata in data OMISSIS, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputata per il delitto di falso ideologico, in quanto estinto per prescrizione, e rideterminando la pena inflitta per i restanti delitti in anni uno e mesi otto di reclusione e € 1.000,00 di multa, confermando per il resto la sentenza di primo grado.

La sentenza della Corte d'Appello di OMISSIS, infine, è stata confermata dalla

SENT. NR. 98/2025/R

Corte di Cassazione che, con sentenza n. OMISSIS, ha rigettato il ricorso dell'imputata, con susseguente formazione del giudicato penale in pari data.

Le condotte delittuose oggetto del procedimento penale n. OMISSIS, ascritte a OMISSIS con sentenza penale di condanna irrevocabile sono del tutto idonee a fondare a suo carico l'addebito di responsabilità per il danno di immagine cagionato all'amministrazione di appartenenza, senza che a ciò possa essere d'ostacolo la qualificazione delle stesse nei termini di cui agli artt. 640, comma 2 n. 1, c.p., (capi A e B), con esclusione di quelle di cui all'art. 483.c.p. (capi C e D), trattandosi di ipotesi delittuose alle quali la P.A. è estranea sul piano della struttura della fattispecie incriminatrice. Anche con riferimento alle condotte relative alle *false attestazioni di maternità*, oggetto del procedimento penale n. OMISSIS, per la liquidazione del danno all'immagine appare ineludibile il ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 Cod. civ, declinato alla luce di consolidati criteri applicativi di matrice giurisprudenziale, tra i quali, nella vicenda, rilievo eminente assumono quelli dell'oggettiva gravità delle condotte illecite, del loro protrarsi nel tempo e dell'ampia risonanza mediatica delle medesime (*clamor fori*) e, pertanto, alla luce di tali criteri, appare congruo porre a carico della convenuta un risarcimento pecuniario, comprensivo di rivalutazione monetaria, di € 40.000,00 (quarantamila/00).

7. Il danno che deve essere risarcito da OMISSIS, quindi, ammonta, complessivamente, a € 129.370,00 (centoventinovemilatrecentosettanta/00), in favore della Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico OMISSIS, oltre rivalutazione monetaria dalle date di corresponsione dei singoli ratei stipendiali afferenti alle condotte in contestazione, per quanto concerne l'importo di Euro 69.370,00 (sessantanovemilatrecentosettanta/00), e interessi

legali alle condizioni di legge.

Spese di giustizia, a carico di OMISSIS, liquidate nel dispositivo.

Sussistono i presupposti per l'oscuramento dei dati.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna

ACCOGLIE

la domanda della Procura regionale e, per l'effetto, condanna OMISSIS, come sopra generalizzata, al pagamento, in favore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico OMISSIS, della somma di € 129.370,00 (centoventinovemilatrecentosettanta/00) – oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei sensi in motivazione – e delle spese di giustizia, che si liquidano in € 70,25 (settanta/25).

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, del citato art. 52, nei riguardi della convenuta e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Vittorio Raeli

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 17 settembre 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, della convenuta coinvolta nel presente giudizio e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, della convenuta coinvolta nel presente giudizio e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

elementi identificativi, anche indiretti, della convenuta coinvolta nel presente giudizio e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

giudizio e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Bologna, 17 settembre 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)